



COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA / SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE NR. 182

NR.PROGR.REG.GENERALE 510 IN DATA 21/07/2026

Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici. Adesione all'Accordo Quadro Consip, affidamento fornitura aprile-luglio 2027 e impegno di spesa

L'anno duemilaventisei addì 21 del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 30.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nonché il conseguente PEG, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2026, anch'essa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che ha affidato ai Responsabili di Settore la gestione delle relative risorse;

CONSIDERATO CHE presso questo Ente non è istituito il servizio mensa e che ai dipendenti aventi titolo viene riconosciuto il buono pasto sostitutivo secondo la disciplina contrattuale vigente, seppur non sussista alcun obbligo in tal senso da parte dell'Amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 5477/2026 del 11 marzo 2026);

PRESO ATTO CHE, per effetto dell'assetto organizzativo dell'Ente, il personale dipendente effettua rientri pomeridiani secondo l'articolazione dell'orario di lavoro dei rispettivi servizi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18.03.2019 con la quale il valore facciale del buono pasto veniva determinato in Euro 4,50;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17.10.2023, con la quale il valore facciale del buono pasto veniva adeguato al valore di Euro 6,00;

DATO ATTO che, dal 7 settembre 2020, il Comune di Ceva utilizza buoni pasto in formato elettronico;

VISTO l'art. 51, comma 2, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e,

successivamente, dall'art. 1, comma 14, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede per i buoni pasto elettronici la soglia di esenzione fiscale e contributiva fino a € 10,00;

RILEVATO, tuttavia, che tale disciplina fiscale trova applicazione generalizzata ai rapporti di lavoro, in particolare nel settore privato, mentre per le pubbliche amministrazioni continua a trovare applicazione il limite massimo del valore nominale del buono pasto stabilito dall'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale dispone che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche non può superare Euro 7,00 per singolo buono, con conseguente permanenza di tale limite anche per il personale del comparto Funzioni Locali;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026 e, in particolare, l'art. 27 "Servizio mensa e buono pasto", che testualmente recita: *"1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.*

2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.

5. Il servizio di mensa gratuito, o il buono pasto sostitutivo, sono riconosciuti indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.

8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.

9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.

10. Gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL 16.11.2022.";

DATO ATTO CHE, ai sensi della vigente normativa in materia, ribadita dagli orientamenti ARAN:

- il buono pasto è collegato a una effettiva prestazione lavorativa;
- la pausa è un requisito essenziale;
- non vi è monetizzazione sostitutiva del beneficio;
- l'ente può disciplinare gli aspetti organizzativi e applicativi;

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 89 del 17/06/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha adeguato il valore facciale del Buono Pasto nell'importo di € 7,00 con decorrenza 01/07/2026;

VISTI:

- l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui: *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...omissis.."*;
- l'art. 1, comma 8, del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che *"I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto."*;

RICHIAMATO il decreto 22 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze che estende espressamente all'erogazione di buoni pasto, sia cartacei che elettronici, gli obblighi dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

RILEVATO, tuttavia, che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo di utilizzare necessariamente per gli Enti Locali le convenzioni Consip SpA, posto che già la Corte Costituzionale ha chiarito che l'unico obbligo che può essere imposto agli enti territoriali si riferisce esclusivamente al dovere di provvedere ad acquisti di beni che non hanno un costo superiore a quelli omogenei presenti in Consip SpA; questo perché la Corte Costituzionale ha sottolineato che *"è legittimo l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente poiché, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale"* (Corte Costituzionale 417/2005);

RILEVATO, infatti, che lo stesso art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 chiarisce espressamente che *"È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA. e dalle centrali di committenza regionali"*;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'approvvigionamento di buoni pasto in forma elettronica tramite card per il personale dipendente del Comune di Ceva, avvalendosi della attuale Accordo Quadro Consip SpA "Buoni pasto 11", in quanto appare evidente che, in un'ottica di semplificazione, sia più opportuno aderire direttamente all'accordo contrattuale in essere, piuttosto che attivare una procedura di affidamento autonoma;

VISTO l'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto 11, Lotto 2 - Piemonte, Valle d'Aosta", avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed elettronici, per le Pubbliche Amministrazioni, stipulato, ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, tra la Consip SpA e l'operatore economico 360 Welfare srl con sede in Milano;

RITENUTO opportuno, per la motivazione sopra esposta, di aderire l'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto 11, Lotto 2 - Piemonte, Valle d'Aosta" onde procedere con la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di:

- Euro 6,00 per il periodo 30/04/2026-30/06/2026
- Euro 7,00, come rideterminato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17/06/2026, per il periodo 01/07/2026-30/06/2027;

QUANTIFICATO e stimato in circa:

- n.ro 600 buoni pasto elettronici il fabbisogno per il periodo 01/04/2026-30/06/2026, quantificato in base alle spettanze effettivamente maturate dai dipendenti;
- n.ro 2.000 buoni pasto elettronici il fabbisogno per il periodo 01/07/2026-31/12/2026, quantificato in via presuntiva in base all'orario di servizio;
- n.ro 2.300 buoni pasto elettronici il fabbisogno per il periodo 01/01/2027-30/06/2027, quantificato in via presuntiva in base all'orario di servizio ed alle assunzioni programmate;

DATO ATTO CHE, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010, come modificata dal D.Lgs. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 217/2010), visto il CIG principale acquisito in sede di gara (B5B9C6CEA2), l'Amministrazione ha provveduto alla indicazione nell'Ordinativo di Fornitura del CIG derivato:

- BC8AD845CE per la fornitura di numero 600 BPE del valore facciale di Euro 6,00;
- BC8AB11065 per la fornitura di numero 4.300 BPE del valore facciale di Euro 7,00;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (D.U.V.R.I.) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali;

ATTESO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta Responsabile del Servizio, nominata Decreto Sindacale n. 11 del 04.06.2025, che ha delegato le funzioni, ai fini dell'operatività sul portale Consip SpA, alla dott.ssa Piera Angela Alberto, ivi incluso l'emissione dell'ordinativo;

- la sottoscrizione del presente provvedimento assorbe l'emissione del parere di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile ai sensi del vigente Piano comunale triennale prevenzione della corruzione, nonché dell'art. 7 del Codice di comportamento Dipendenti comunali, approvato con del. G.C. n. 148 dell'11/11/2013 e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, per l'adozione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento è congruente rispetto alle misure di prevenzione della corruzione contemplate nel vigente PIAO;
- il presente provvedimento è conforme al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente in questo Ente;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI ADERIRE all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto 11, Lotto 2 - Piemonte, Valle d'Aosta", attivo sulla piattaforma MEPA ed avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed elettronici, per le Pubbliche Amministrazioni, stipulato, ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 ss. mm. e ii., dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, tra la Consip SpA e l'operatore economico 360 Welfare srl con sede in Milano;
3. DI EMETTERE l'Ordine Diretto di Acquisto n. 1640951 dell'importo di Euro 3.120,00 oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 3.244,80 in favore dell'operatore economico 360 Welfare srl con sede in Milano per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di Euro 6,00 per il periodo 01/04/2026-30/06/2026, stimata in numero 600 BPE, quantificati in base alle spettanze effettivamente maturate dai dipendenti;
4. DI EMETTERE l'Ordine Diretto di Acquisto n. 1635307 dell'importo di Euro 26.101,00 oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 27.145,04 in favore dell'operatore economico 360 Welfare srl con sede in Milano per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore nominale di Euro 7,00 per il periodo 01/07/2026-30/06/2027, stimata in numero 4.300 BPE, quantificati in via presuntiva in base all'orario di servizio;
5. DI APPROVARE i succitati ordini di acquisto e i relativi allegati;
6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa complessiva di Euro 30.389,84 a valere sul cap. 140/55/1 del corrente Bilancio di Previsione, che presenta adeguata disponibilità, così come di seguito indicato:
 - Euro 15.870,40 a valere sul PEG 2026 (n.ro 600 BPE valore facciale Euro 6,00 + n.ro 2.000 BPE valore facciale Euro 7,00: periodo 01/04-31/12/2026)
 - Euro 14.519,44 a valere sul PEG 2027 (n.ro 2.300 BPE valore facciale Euro 7,00: periodo 01/01-30/06/2027)
7. DI DARE ATTO CHE si procederà, successivamente all'accettazione degli Ordini di Acquisto da parte del fornitore aggiudicatario, alla trasmissione della prima richiesta di approvvigionamento, finalizzata alla consegna e alla ricarica delle card;

8. DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo, che ha delegato le funzioni, ai fini dell'operatività sul portale Consip SpA, alla dott.ssa Piera Angela Alberto, ivi inclusa l'emissione degli ordinativi;
9. DI DARE ATTO di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto;
10. DI ATTESTARE, sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria", ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., che il presente impegno e i pagamenti conseguenti sono compatibili con le disponibilità di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica generale;
11. DI DARE ATTO CHE la presente diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Finanziari cui, a tale fine, copia della presente viene trasmessa;
12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: RICCIARDI FRANCESCA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, _____